

CONCESSIONE INV. INN. N. 307

CUP: B43D14000440008



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 8 ottobre 2013, n. 236 (in seguito denominato *decreto*) recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

VISTO il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico 20 novembre 2013, che ha stabilito il termine di apertura, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di ammissibilità delle domande;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 gennaio 2014, n. 23, con il quale sono state apportate modifiche in relazione alla procedura per accedere alle agevolazioni;

VISTA la convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 (in seguito denominata *convenzione*) tra il Ministero dello sviluppo economico (in seguito denominato *Ministero*) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla *convenzione*, di uno specifico contratto di conto corrente vincolato, in grado di garantire il pagamento dei fornitori dei beni agevolati;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 9 aprile 2014, con il quale le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al *decreto* sono incrementate di euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione di cui alle delibere CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre 2012;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 marzo 2014 che individua le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al *decreto*;

VISTO il programma di investimento codice identificativo domanda n. MI_00000716 presentato dall'impresa LISE ETICHETTE DI CARNEMOLLA LUCIA in data 4 marzo 2014, per un importo richiesto di € 717.253,00;



VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 maggio 2014 con il quale è stata adottata la graduatoria di merito delle domande, formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui all'articolo 8, comma 8, lettera *a*), del *decreto* ("caratteristiche dell'impresa proponente"), che determina la priorità di ammissione all'istruttoria;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 giugno 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al *decreto* sono incrementate di ulteriori euro 89.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione;

CONSIDERATO che il predetto programma codice identificativo domanda n. MI_00000716 è risultato in graduatoria in posizione, n. 419, utile ai fini dell'accesso alla fase istruttoria;

CONSIDERATO l'esito positivo delle risultanze istruttorie relative alla suddetta domanda;

VERIFICATA, per il suddetto programma di investimento, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni e la coerenza con gli obiettivi e i criteri di selezione del Piano di Azione Coesione di cui alle delibere CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre 2012 (in seguito denominato *PAC*), ovvero del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 come modificata dalla decisione C(2012) 7629 finale del 31 ottobre 2012 (in seguito denominato *PON*);

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, così come modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 13 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni, così come prorogata con decisione C(2013) 7178 del 25 ottobre 2013;

VISTA la richiesta alla Prefettura di Siracusa del 28/05/2014, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini degli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici



giorni dalla ricezione da parte della Prefettura della richiesta, il *Ministero* procede anche in assenza dell'informazione antimafia, corrispondendo in tal caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sotto condizione risolutiva;

RITENUTO di ravvisare il caso di urgenza di cui al predetto articolo 92, comma 3, nella necessità di consentire il rispetto dei tempi di cui all'articolo 10, comma 2, del *decreto*;

DECRETA:

Art. 1.

(Concessione delle agevolazioni)

1. All'impresa LISE ETICHETTE DI CARNEMOLLA LUCIA, con sede legale in 96014 Floridia (Siracusa), Contrada Vignarelli s.n.c. frazione: zona artigianale, C.F.:CRNLCU50A55F943R, classificata Piccola, appresso denominata *soggetto beneficiario*, è concessa una sovvenzione parzialmente rimborsabile pari a € 537.939,75;

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa a fronte di un programma di investimento da realizzarsi, nell'unità di 96014 FLORIDIA (SR), Contrada Vignarelli s.n. frazione: zona artigianale con spese ammissibili pari a € 717.253,00, come da piano di investimento riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di concessione.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del *decreto*, l'ammontare dell'agevolazione sarà rideterminato a conclusione del programma di investimento sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili. In ogni caso l'ammontare complessivo dell'agevolazione così rideterminato non potrà essere superiore a quello individuato al comma 1.

4. All'attuazione del presente provvedimento di concessione si provvederà successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 giugno 2014.

Art. 2.

(Impegni del *soggetto beneficiario*)

1. Il *soggetto beneficiario* si impegna a:

a) inserire, entro 90 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, sulla piattaforma informatica resa disponibile nella sezione "INVESTIMENTI INNOVATIVI CONVERGENZA (MACCHINARI)" del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, per ciascuno dei beni di investimento di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, ordini di acquisto e conferme d'ordine, coerenti con le immobilizzazioni materiali o immateriali



previste in sede di presentazione della domanda di agevolazione e approvate a seguito delle risultanze istruttorie;

- b) indicare, contestualmente all'inserimento degli ordini di cui alla lettera a), la modalità di erogazione prescelta, che non potrà essere modificata in corso di realizzazione del programma di investimento, tramite comunicazione di apertura del conto corrente dedicato ovvero del conto corrente vincolato e delle sue coordinate bancarie, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 11 marzo 2014;
- c) realizzare il piano di investimento di cui all'articolo 1, comma 2, non oltre i 12 mesi successivi alla data del presente provvedimento di concessione, come previsto all'articolo 5, comma 6, lettera e), del *decreto*;
- d) rispettare i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, nonché di gestione delle eventuali variazioni, previsti dal decreto direttoriale 11 marzo 2014;
- e) rendicontare esclusivamente spese capitalizzate;
- f) non ricorrere, per l'acquisto dei beni oggetto del programma di investimento, al sistema della locazione finanziaria;
- g) garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive;
- h) presentare la richiesta di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni entro e non oltre il 30 giugno 2015;
- i) comunicare tempestivamente al *Ministero* le variazioni di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 11 marzo 2014;
- j) non distogliere dall'uso previsto i beni oggetto del programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, a partire dalla data di ultimazione del programma stesso;
- k) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le attività di controllo e monitoraggio disposte dal *Ministero* nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante sopralluoghi e verifiche ispettive in loco;
- l) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati, nonché la valutazione e diffusione dei risultati complessivi dell'intervento;
- m) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento;
- n) rispettare, così come disposto all'articolo 11, comma 2, del *decreto*, in caso di cofinanziamento a valere sulle risorse del *PON*, quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni e, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda gli



obblighi di informazione e pubblicità, i beneficiari sono tenuti a dare evidenza dell'eventuale cofinanziamento, secondo le modalità che saranno, in tal caso, individuate e comunicate dal *Ministero*.

Art. 3.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. L'erogazione della sovvenzione di cui all'articolo 1, comma 1, avverrà, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 11 marzo 2014, sulla base delle richieste avanzate dal beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, di importo almeno pari al 20 per cento dell'investimento ammesso, fatta salva l'ultima richiesta di erogazione il cui importo sarà correlato alle spese effettivamente sostenute per il completamento del programma.

Art. 4.

(Rimborso della sovvenzione)

1. Il *soggetto beneficiario* si impegna a restituire la parte di sovvenzione rimborsabile, pari a € 376.557,83, in n. 14 rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre, la prima delle quali a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione.

2. Il *soggetto beneficiario* versa le rate di ammortamento sul conto indicato dal *Ministero* con apposita comunicazione.

3. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto a favore del *Ministero* un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine di cui al comma 1.

4. Il *soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dalla sovvenzione concessa con il presente atto.

Art. 5.

(Revoche)

1. Il *Ministero*, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;



- c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 9, del *decreto*;
- d) mancata realizzazione del programma di investimento;
- e) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- f) mancata presentazione dell'ultima richiesta di erogazione entro il 30 giugno 2015;
- g) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'articolo 6, comma 2, lettera f), del *decreto*;
- h) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12 del *decreto*;
- i) inadempimento degli impegni e degli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione;
- j) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate di ammortamento della parte di sovvenzione da restituire. La revoca è parziale e commisurata alla quota di sovvenzione non restituita.

2. In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, l'importo già erogato, al quale si aggiungerà un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di ciascuna erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali. Qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), potranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Qualora l'impresa beneficiaria realizzi in modo parziale il programma di investimento agevolato, ma lo stesso risulti organico e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, comma 1, del *decreto*, il *Ministero* provvede alla revoca parziale dell'agevolazione concessa, in misura proporzionale al valore del programma di investimento agevolato non realizzato.

Art. 6.

(Controlli e ispezioni)

1. Il *Ministero* può controllare l'andamento delle attività, i risultati conseguiti per effetto della realizzazione del programma di investimento e la sua rispondenza a quanto approvato, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite di soggetto formalmente incaricato.

2. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 non abbiano dato esito positivo, il *Ministero* sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.



3. Così come previsto all'articolo 4, comma 8, del decreto direttoriale 11 marzo 2014, il *Ministero* ha facoltà di subordinare l'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del medesimo decreto direttoriale ad eventuali verifiche ispettive in loco.

Art. 7.
(Disposizioni finali)

1. Le agevolazioni concesse a favore del programma di investimento oggetto del presente provvedimento di concessione sono poste a carico della contabilità n. 1726 "Interventi aree depresse".

2. L'efficacia del presente provvedimento di concessione è subordinata alla trasmissione, da parte del *soggetto beneficiario*, del presente provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione.

3. È richiamato il citato disposto dell'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura competente, il *Ministero* procede anche in assenza dell'informazione antimafia, corrispondendo in tal caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sotto condizione risolutiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore di LISE ETICHETTE DI CARNEMOLLA LUCIA sottoscrive il presente decreto per accettazione degli obblighi e oneri in esso indicati.

(firma digitale)



Allegato 1
PIANO DI INVESTIMENTO APPROVATO

N. Progressivo	Bene di investimento (per come identificato in domanda)	Descrizione (per come riportata in domanda)	Importo ammesso
1	FB-line: FB-3 8 COLORI, ROTATIVA MODULARE SERVO DRIVE FLEXO	Rotativa 8 colori e sviluppo stampa 190,5 x 635 mm. Sistema registro 3 modalità con riduzione scarti in fase di avviamento. Gestione automatica pressioni di stampa in marcia/avviamento. Gestione da PLC e memorizzazione delle impostazioni. Sistema inchiostrazione che riduce i cambi lavoro.	€ 717.253,00
TOTALE			€ 717.253,00